



COMUNE DI TRECENTA

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/08/2012

Deliberazione N. 27

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI SENSI DELL'ART 5 DEL D.LGS N.446/97 E ART 1 COMMI DAL 142 AL 144 DELLA LEGGE N. 296/2006. CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Agosto alle ore 21.00, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi protocollo n. 8915 del 21/08/2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	Ass. gius.	Ass. ing.
1	LARUCCIA ANTONIO	X		
2	TEGAZZINI MATTEO	X		
3	ARMOTTI PIERANTONIO	X		
4	BELLINATO MAURO	X		
5	BISAGLIA SIMONA	X		
6	PAVANELLO SILVIA	X		
7	BRUSCO GUGLIELMO	X		
8	AZZOLINI GIANNI	X		

Partecipa alla seduta la dr.ssa Zappaterra Natalia in qualità di Segretario Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

BELLINATO MAURO

PAVANELLO SILVIA

BRUSCO GUGLIELMO

Il Sindaco dà la parola al Consigliere Tegazzini il quale spiega che si tratta di confermare per l'anno 2012 l'aliquota dello 0,8%, nonché l'esenzione dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF a coloro i quali hanno un reddito complessivo inferiore o pari a €10.000.

Il Consigliere Brusco replica e introduce l'argomento dicendo che non sono contrari ad avere un'aliquota massima, ma lasciando l'esenzione IRPEF ad un reddito inferiore o pari a € 10.000 non si rafforza la tutela delle classi sociali del paese. Se si vuol far questo bisogna portare la fascia di esenzione in questo momento di particolare difficoltà economica a €20.000.

Ribatte Tegazzini dicendo che avere un reddito di € 10.000 vuol dire percepire mediamente €833,00 mensili (con 12 mensilità), se aggiungiamo la 13^a un pensionato arriva a € 769,23 mensili. Non si trovano in queste situazioni solo i pensionati ma anche chi ha un lavoro precario.

Il Consigliere afferma che l'anno scorso ha goduto di questa opportunità perché ha percepito un reddito pari a €9.500, non come il presidente che riceve €42.606,00 per indennità di carica.

Il Sindaco cerca di capire meglio la richiesta della minoranza. Questa soglia è mantenuta da diversi anni in accordo con CGIL CISL e UIL pensionati provinciali, con la quale si cerca di mantenere un rapporto costante.

Si chiede su quali basi la minoranza esprime che la soglia dovrebbe essere portata a € 20.000.

Il Consigliere Brusco risponde che i dati li dovrebbe dare la maggioranza;

Il Consigliere Brusco risponde al Consigliere Tegazzini sostenendo che ci vuole ben altro per metterlo in difficoltà, i redditi suoi e della moglie li pubblica ogni anno sul giornale e anche se sono alti loro difendono le persone povere a differenza della maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare:

- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

- Il comma 4, ultimo periodo dell' art 1 del D.Lgs n. 360/98 come sostituito dall'art 40 comma 7 del D.L. 159/2007 del 01.10.2007 conv. Con Legge n. 222 del 29.11.2007 che cita :
4.omissis ... Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31.12 precedente l'anno di riferimento"

-l'art 1 comma 11 del D.L 138/2011 convertito con la legge n. 148/2011 e modificato dall'art 13 comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 in materia di differenziazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.r.p.e.f, esclusivamente, in base agli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Richiamata la propria deliberazione n. 323 del 01.03.2001 con la quale è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F con effetto dal 01.01.2001 nella misura di 0,10 punti percentuali determinandola in 0,50 punti percentuali e così riconfermata con deliberazione di G.C n. 23 del 14.02.2002 per l'anno 2002, con delibera di G.c. n.15 del 13.02.2003 , con delibera di Gc. N,. 28 DEL 11.03.2004 ,con delibera n. 39 del 17.03.2005, con delibera n. 10 del 19.01.2006 e delibera n. 70 del 18.12.2007;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 18.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:" Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Approvazione regolamento per l'anno 2008" con la quale è stata approvata l'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,8% ed il relativo regolamento;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.03.2010 e la deliberazione n. 5 del 19.04.2011 con le quali si confermava l'aliquota dello 0,8 per mille rispettivamente per l'esercizio 2010 e 2011;

Ritenuto opportuno riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 2012 nella misura dello 0,8%, dato atto della esigenza del Bilancio comunale 2012 di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, al fine di assicurare l'equilibrio dello stesso e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

Considerato , comunque, che questa Amministrazione intende rafforzare la tutela delle classi sociali a basso reddito, nell'ambito della potestà regolamentare, garantendo le agevolazioni a tutti i titolari di redditi fino ad un determinato importo, oltre il limite previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di riconfermare la soglia di esenzione totale per i redditi complessivi imponibili inferiori o pari ad € 10.000,00 (diecimila), a tutela delle classi sociali deboli ;

RICORDATO, altresì che :

- in base alle disposizioni di cui all'art 1, comma 3 del D.Lgs n. 260/98, come sostituito e modificato dall'art 11 della Legge 18.10.2001 n. 383, ai fini dell'efficacia della presente delibera, della stessa deve essere data notizia mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) come previsto dal D.M. 31.05.2002, tramite invio della deliberazione per raccomandata A.R. o via e-mail ;
- In base alle disposizioni di cui all'art 4, co. 1 – quinquies del D.L. 16/2012 entra in vigore l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni di istituzione o modifica della disciplina dell'addizionale comunale all'irpef entro 30 giorni dall'approvazione.

RICHIAMATO il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 20.06.2012 con il quale viene differito al 31.08.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 8, voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Brusco e Azzolini), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8 %, e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per i titolari di reddito complessivo imponibile inferiore o pari ad € 10.000,00 (diecimila) come riportato

all'art.2,comma 2 e art 3bis del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.EF;

2. di dare atto che il Funzionario Responsabile dei tributi provvederà a richiedere la pubblicazione del dispositivo del presente atto secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 31.05.02 e ss.mm.ii e dal DL. 16/2012 art 4, co. 1-quinques

ed inoltre con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 con voto unanime e favorevole degli 8 Consiglieri presenti e votanti.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Emanuela Riberto

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile di Ragioneria
 non necessita f.to RIBERTO EMANUELA

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to LARUCCIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZAPPATERRA NATALIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Trecenta, addì 06/09/2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA NATALIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to